

proposta di legge n. 197

a iniziativa dei Consiglieri

BRANDONI, ALTOMENI, BINCI, PROCACCINI, BENATTI, ORTENZI, MAMMOLI, MOLLAROLI
presentata in data 6 novembre 2007

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1998, N. 22
“DIRITTI DELLA PARTORIENTE, DEL NUOVO NATO E DEL BAMBINO SPEDALIZZATO”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato", al comma 2 dell'articolo 4 definisce l'entità massima del rimborso che può essere richiesto dalle donne che scelgono il parto a domicilio, qualora le competenti strutture sanitarie non abbiano attivato tale servizio sul territorio. La cifra indicata, che ammonta a lire 1.500.000 (euro 774,69) e non è stata mai modificata nel corso degli anni, risulta ad oggi, anche a seguito dell'effetto erosivo dell'inflazione, del tutto esigua e se ne propone pertanto l'adeguamento, oltre ad un meccanismo che consenta, nel tempo, quantomeno il recupero dell'inflazione.

La proposta, seppur parziale e di dettaglio, intende cogliere anche le indicazioni del piano

sanitario regionale di recente approvazione, laddove esso, tra le azioni volte ad affrontare le criticità specifiche dell'area materno-infantile, promuove una verifica dello stato di attuazione della l.r. 22/1998 "con particolare riferimento al servizio di assistenza al parto a domicilio al fine di implementarlo".

In definitiva si ritiene che una più adeguata copertura dei costi a carico delle donne che scelgono il parto a domicilio, che permetterà anche una migliore remunerazione del personale ostetrico che le assiste, rappresenti, se non un volano per l'implementazione di questa pratica, così come indicato dal piano sanitario regionale, un provvedimento atto a consentire una scelta più serena, libera e consapevole da parte della donna.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato), le parole "lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.200,00".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998, è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'importo di cui al comma 2 viene rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392."